



Viale del Lavoro 52 37135 Verona VR
tel. 0458250558 - fax. 045502581
email: consorzio.difesa@codive.it

OGGETTO: Chiarimenti operativi campagna 2016 – Bando 2015

Con la presente nota si intende dare conto di alcuni aspetti operativi relativi alla campagna assicurativa 2016, a seguito di chiarimenti pervenuti nei giorni scorsi durante una riunione convocata su richiesta di ASNACODI cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Autorità di gestione, del Ministero, di AGEA, ISMEA e SIN e si illustrano gli elementi più qualificanti del bando 2015.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Il sistema pubblico ha rilasciato massivamente i PAI zootecnia per tutti gli allevatori, allevamenti e specie allevate già oggetto di copertura assicurativa nel corso del 2015. In numerosi casi si riscontrano criticità relative all'attribuzione di più numeri PAI al medesimo codice allevamento, senza indicazione della relativa specie (bovini, suini, avicoli, ecc...). La relativa attribuzione tra la specie ed il PAI sarà effettuata sulla base di quanto presente nel certificato di assicurazione ed il PAI zootecnia verrà a breve completato con le informazioni mancanti. Per quanto concerne l'indicazione della specie e del numero dei capi, i relativi dati potranno essere completati facendo riferimento a quanto riportato nel certificato di assicurazione (per i capi sarà prevista una tolleranza di circa il 20% tra quelli assicurati e quelli presenti in BDN).

Il sistema pubblico ha imposto che, per tutti gli allevatori, allevamenti e specie allevate non oggetto di copertura assicurativa nel 2015, ancorché già esistenti in BDN, gli operatori dei CAA avrebbero dovuto emettere i PAI Zootecnici con la procedura rilasciata da SIAN a partire dal 7 gennaio 2016. Pur essendo tale procedura operativa, in qualche caso si è riscontrata l'impossibilità di rilasciare i PAI (tale problematica è in larga parte relativa agli allevamenti in

soccida): al fine di consentire l'accesso ai contributi pubblici per particolari tipologie di allevatori è stato chiarito che in questi casi, qualora la copertura assicurativa sia relativa alla sola garanzia smaltimento carcasce (finanziabile con risorse nazionali), per coloro che non avessero potuto ottenere il rilascio dei PAI o per coloro che siano stati nell'impossibilità di farli si individuerà un procedimento di sanatoria.

Resta comunque confermata l'indicazione di redigere sempre e comunque i PAI anche per lo smaltimento carcasce e comunque sempre se i certificati prevedono le ulteriori garanzie che rientrano nei finanziamenti comunitari.

UVA DA VINO

A fronte della distinzione tra uva da vino DOC, IGT e comune, prevista a partire dal 2016, si precisa che la gestione del supero relativo al DOC, dovrà essere la seguente:

- nell'ambito dei certificati relativi all'uva da vino DOC, inserire come "partita 1" la DOC con superficie totale;
- alla "partita 2" si andrà a gestire il supero del 20%, riportando la codifica varietale relativa all'IGT, la superficie a 0 ed il relativo quantitativo.

RESE

Occorre considerare nell'ambito della produzione anche quella danneggiata risultante dai bollettini delle perizie assicurative, in quanto è provato che vi sia stata effettivamente la produzione, come tra l'altro avviene in Francia.

Per quanto riguarda gli impianti in allevamento ASNACODI ha avanzato una serie di proposte di soluzione, che potrebbero risolvere il problema dell'incidenza negativa dei primi anni di produzione, ma si è in attesa di un riscontro ufficiale dell'Autorità di gestione.

PAI – MANIFESTAZIONE INTERESSE

Il PAI vale anche come manifestazione di interesse e, dove possibile, continua ad essere il mezzo migliore da utilizzare perché garantisce una congruenza dei dati assicurativi con quelli di SGR ai fini dell'accesso al contributo pubblico. Chi ha già avuto il rilascio del PAI per un certificato non deve sottoscrivere la manifestazione di interesse ai fini dell'efficacia della sottoscrizione del certificato per l'ottenimento dei contributi.

PAI 2016

A fini della predisposizione del PAI 2016, l'impresa agricola dovrà comunicare al proprio CAA i quantitativi prodotti nel 2015, comprovati dalla documentazione aziendale da esibire solo in caso di controllo a campione.

Comunque la resa effettiva 2015 va dichiarata e valorizzata, anche se, per i prodotti diversi

dall'uva da vino, il dato della benchmark compare a titolo indicativo per l'anno 2015. In questo caso, infatti, la benchmark ha solo significato ai fini dell'indice di rischio.

- Chi ha assicurato nel 2015 la sua produzione ed indica un valore identico o inferiore a quello della benchmark, in termini di estrazione per il controllo a campione, avrà un indice di rischio inferiore a chi invece dichiara una resa superiore.
- Chi dichiara di aver prodotto, ma non assicurato e valorizza un dato uguale alla benchmark, comunque dovrà tenere a disposizione la relativa documentazione aziendale in caso di controllo.
- Chi non ha prodotto deve utilizzare comunque la benchmark.

Per l'uva da vino il dato amministrativo è costituito dalle denunce di produzione individuali. La benchmark corrisponde alla media regionale delle denunce.

Si precisa che le quantità 2016, oggetto delle coperture assicurative, dovranno rappresentare le produzioni ottenibili, a prescindere da quanto indicato nel PAI.

PREZZI MASSIMI

Qualora un agricoltore voglia assicurare ad un prezzo superiore al massimo previsto dal DM prezzi può o assicurare per il prezzo superiore, e in questo caso il contributo è riparametrato sulla base del minor prezzo previsto dal DM, oppure assicurare al prezzo del DM e stipulare una polizza integrativa non agevolata per la differenza di prezzo.

PAI 2015

Il dato amministrativo, costituito dal dato della serie storica delle produzioni assicurate individuali dell'agricoltore, è sostituibile solo con analogo dato "amministrativo" costituito dai dati dei conferimenti delle OP/cooperative o degli enti riconosciuti dal MIPAAF (Ente Risi ad esempio) il cui inserimento dovrà essere espressamente effettuato, non essendo al momento caricato in SGR. La procedura che i CAA dovranno seguire non è stata indicata, ma è stato richiesto da ASNACODI di prevederla.

Oggi il sistema consente di sostituire il dato amministrativo solo con il benchmark.

Il dato benchmark è esclusivamente valorizzato nei PAI per gli anni in cui non risultano a sistema dati assicurativi o il soggetto dichiara di non aver prodotto: è sostituibile con dati aziendali.

BANDO 2015

Il bando 2015, approvato il 11 maggio 2016, con provvedimento dell'Autorità di gestione,

reca le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per i vegetali, compresa l'uva da vino, limitatamente alle domande che non si sono potute soddisfare con le risorse dell'OCM. Per zootecnia e strutture ne saranno emanati altri specifici, non appena ISMEA e SIN avranno definito le relative procedure.

La dotazione finanziaria prevista è pari ad euro 250.000.000: qualora la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a far fronte alle domande presentate l'Autorità di Gestione provvederà ad incrementare le risorse disponibili tenendo conto delle richieste pervenute. Le somme non spese andranno ad incrementare le disponibilità degli anni successivi (art.19 del bando).

E' opportuno quindi tranquillizzare gli agricoltori sulla questione dell'erogazione dei contributi pubblici. L'importo stanziato ed il successivo eventuale impegno ad incrementare le risorse disponibili garantiscono a tutti la massima fiducia nel sistema della Gestione dei rischi.

L'art. 2 reca le definizioni e disposizioni specifiche, l'art. 3 definisce i requisiti per i beneficiari. Tra i primi si richiama l'attenzione sulla titolarità del fascicolo aziendale. I requisiti di ammissibilità soggettivi devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'intervento.

Il bando specificamente ribadisce che la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate in forma collettiva, è deliberata dai consorzi di difesa, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n.102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che sono i contraenti con le Compagnie di assicurazione per conto degli agricoltori, che vi aderiscono.

Per il 2015 è necessario presentare sia domanda di sostegno che domanda di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico, poiché i PAI sono stati predisposti dopo i certificati assicurativi. A regime il PAI varrà come domanda di sostegno.

Le domande presentate nell'ambito OCM vitivinicola e non finanziate nell'ambito della stessa vengono "trasferite" allo sviluppo rurale (v. successivo art.16), e valgono quindi quali domande di sostegno nell'ambito del FEASR. Quindi gli agricoltori non dovranno ripresentare domanda di sostegno per il PSRN ma soltanto la domanda di pagamento. In ogni caso, ai beneficiari, potrebbe essere richiesta qualche integrazione al fine di uniformare i contenuti della domanda di aiuto OCM con quella di sostegno per lo sviluppo rurale.

L'articolo 5 prevede le condizioni oggetti richieste ed in particolare le indicazioni che deve contenere il certificato: a seguito di espressa richiesta di ASNACODI è stato inserito anche il nome del Consorzio contraente in caso di polizza collettiva.

Per il 2015 deve essere stata presentata la Manifestazione di interesse con le modalità e nei termini indicati dall'Avviso Pubblico n. 9371 del 7 maggio 2015.

Le polizze agevolate sono solo quelle con soglia: anche in questo caso lo schema è stato modificato accogliendo la definizione di soglia di danno indicata da ASNACODI, coerente con le norme comunitarie.

All'art.6 è stata introdotta la possibilità, concordata con l'Autorità di gestione, di assicurare anche una produzione superiore a quella risultante dalla resa storica, fermo restando che il

contributo pubblico sarà comunque corrispondente a questa. Si tratta di un importante chiarimento, ottenuto su richiesta di ASNACODI, che risulta utile per le produzioni i cui costi assicurativi non sono troppo gravosi, al fine di incrementare le rese storiche avvicinandole maggiormente agli effettivi andamenti produttivi. Si è riconosciuta la legittimità di tale modalità, poiché non ha rilevanza ai fini dell'erogazione del contributo, che rimane nei limiti di quanto previsto dalla normativa UE.

Lo stesso principio è applicabile nel caso dei prezzi: la questione è stata risolta, su specifica richiesta di ASNACODI, **poiché è prevista, in sede di istruttoria della domanda di sostegno, la rideterminazione dei prezzi entro i massimali definiti dal DM prezzi 2015** e s.m.i. (v. successivo articolo 11 dove è specificato che il contributo è rideterminato avuto riguardo sia alla resa storica che ai prezzi come definiti dal DM).

Qualora si voglia assicurare ad un prezzo superiore a quello previsto dal DM o si adotta questa soluzione o si stipula una polizza integrativa non agevolata.

Fra gli impegni degli assicurati si prevede che in caso di polizza collettive, il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la documentazione attestante il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.

Con riferimento alle dichiarazioni che il socio dovrà sottoscrivere nella domanda di sostegno si richiama l'attenzione in particolare su quella relativa al possesso ed esibizione della "documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive.". Tale previsione è da mettere in relazione e da leggere in coordinamento con quanto previsto al successivo articolo 12 il quale testualmente recita: **"In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza.** In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo di difesa cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata". Si tratta come è noto dell'importante riconoscimento del ruolo dei consorzi ottenuto da ASNACODI, con una modifica al testo originario del PSRN, approvata dalla Commissione UE, che **elimina la necessità che i soci rimborsino quanto anticipato dai Condifesa prima di percepire i contributi comunitari.**

Pertanto la previsione dell'art.6 "documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive." è soddisfatta dalla quietanza del premio collettivo, caricata a sistema in SIAN, che vale come pagamento dei singoli certificati.

L'articolo 9 prevede tra l'altro i termini per la presentazione delle domande di sostegno, con le modalità usuali per i contributi PAC, quindi in particolare tramite i CAA, **entro 90 giorni a partire dalla pubblicazione del bando.** Per tutti i PAI 2015 non rilasciati definitivamente, quindi anche nei casi in cui sia stato semplicemente valorizzato il relativo dato delle rese per dar corso alla compilazione del PAI 2016, ma il PAI 2015 non sia stato definitivamente rilasciato, il termine è di 90 giorni dal rilascio del PAI definitivo **e comunque entro il 31 dicembre 2016.**

La domanda 2015 andrà corredata come si è detto dalla manifestazione di interesse a suo tempo presentata, dal PAI, dal certificato, dal documento di identità in corso di validità.

Il bando stabilisce che i documenti possono essere anche “associati”: tale previsione richiama il ruolo del sistema dei Condifesa che tra l’altro hanno già informatizzato i certificati del 2015, e quindi comporta una notevole semplificazione degli adempimenti procedurali a favore degli associati. Il testo prosegue espressamente prevedendo che “nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l’Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato”. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze è fissato entro 60 giorni di calendario dalla pubblicazione del bando.

Esiste la possibilità di rideterminazione del contributo in caso di assicurazione oltre la resa storica e con prezzo superiore a quello riportato dal DM, che non comportano inammissibilità della domanda, ma solo rideterminazione del contributo.

Sulla base degli esiti istruttori, l’Autorità di Gestione del PSRN, provvede ad approvare l’elenco dei beneficiari e delle domande di sostegno ai singoli beneficiari comunicato tramite posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN, con modalità opportunamente pubblicizzate. Con medesima modalità, ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità. In entrambi i casi verrà dato avviso sul sito web del MIPAAF e la relativa notizia sarà comunque visibile anche da parte dei Condifesa.

L’articolo 12 prevede che il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, debba presentare entro e non oltre il termine del 31 marzo 2017, apposita domanda di pagamento all’Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell’importo definito nel provvedimento di concessione.

Naturalmente il termine del 31 marzo 2017 è il termine “ultimo” concesso ai beneficiari per la presentazione della domanda di pagamento, ma queste potranno essere presentate anche prima: in particolare ASNACODI ha richiesto che si adotti un metodo di controllo delle domande di sostegno che consenta di avviare a pagamento quelle che non presentano problemi o almeno di procedere per scaglioni, non rinviando tutti i pagamenti alla fine delle procedure.

Come si è precisato, in caso di polizze collettive il pagamento, requisito necessario e sufficiente al socio per dar corso alla domanda, è esclusivamente dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza collettiva, rilasciata dalla compagnia di assicurazione al consorzio, unitamente ad una distinta con l’importo suddiviso per i singoli certificati di polizza.

In quest’ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che il Consorzio di difesa, alla cui polizza collettiva ha aderito, abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza. Si precisa che il termine “distinta” indica soltanto l’elenco dei soci cui è riferita la quietanza collettiva, e non richiede alcuna forma diversa da quella già in uso fra consorzi e compagnie.

La quietanza è acquisita al sistema, con le modalità che saranno definite nella citata convenzione AGEA, ISMEA, ASNACODI ed adempie ai requisiti di tracciabilità dei pagamenti richiesti.

L’articolo 13 disciplina il procedimento di istruttoria della domanda di pagamento, effettuato dall’Organismo Pagatore AGEA e prevede controlli amministrativi; controlli in loco, per le

domande selezionate a campione, e controlli ex post, solo nel caso di polizze collettive, per le domande selezionate a campione.

I controlli amministrativi consistono in verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, relative alla ricevibilità delle domande, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto, ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati ad eventuali doppi finanziamenti, con contributi pubblici nazionali o regionali, alla conformità del certificato con quello presentato con la domanda di sostegno.

I controlli in loco, per le domande selezionate a campione, sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento, nell'anno civile dall'organismo pagatore AGEA. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale. Con tali controlli sarà verificata la conformità con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. Comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato munito di delega scritta.

I controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive, saranno effettuati dopo il pagamento dei contributi effettuato agli agricoltori beneficiari.

L'articolo 15 disciplina le modalità di pagamento nel caso di cessione *inter vivos* delle aziende (per vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate) anche per successione *mortis causa*. L'unica fattispecie considerata è quella del trasferimento dell'azienda nella sua totalità. ASNACODI ha espressamente richiesto chiarimenti in ordine alle cessioni "parziali", ma al momento si è ritenuto che le ipotesi parziali non rientrino fra le fattispecie per cui le norme UE consentono il mantenimento delle domande. Qualora la cessione avvenga dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non è erogato alcun sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta.

Il sostegno per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede la concessione/pagamento del sostegno attraverso la presentazione di richiesta di subentro alle domande di cui agli artt. 9 ed 12;
- il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente e ovviamente sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno, comprese quelle inerenti i requisiti soggettivi. Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesta la concessione/pagamento del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente sono conferiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione/pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle norme e, circostanza da sottolineare, l'azienda ceduta è considerata, nel caso che il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi della stessa misura sull'assicurazione nel 2015, come un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

L'articolo 15 prevede le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni imputabili al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari: il sostegno/pagamento è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 5. Può invece darsi corso ad un rifiuto o revoca, integrale o anche solo parziale, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'art.6, tenendo conto della gravità dell'inadempienza. Alle riduzioni può essere aggiunta una sanzione amministrativa ove ne ricorrano i presupposti. Le ulteriori modalità di applicazione delle sanzioni potranno essere definite in seguito.



DIRETTORE
(Michele Mariani)